



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE È ATTO AUTONOMAMENTE
IMPUGNABILE**

- Sentenza del 09/02/2026, n. 537 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
- Pres.: Di Gaetano
- Rel.: Renna

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Atti impugnabili - Elenco - Interpretazione estensiva - Proposta di compensazione - Impugnabilità.

Massima

In tema di impugnabilità degli atti tributari, la proposta di compensazione o transazione fiscale è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, poiché non può qualificarsi come atto meramente interlocutorio o privo di effetti giuridici, ma esprime una determinata volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione del credito erariale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'elenco degli atti impugnabili, di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha natura tassativa e va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo ogni atto idoneo a manifestare una pretesa tributaria attuale e ad incidere nella sfera giuridica del contribuente).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 28 *ter*
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19.

Conformi

- Cass. civ., Sez. 6-5, n. 24638 del 19/10/2017.

Anno pubb.

- 2026.